



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 13/10/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 29 settembre 2011, n. 262

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 3,74085 MWe sito nel Comune di Galatina, località "Torre Pinta". Società proponente TG Energie Rinnovabili s.r.l. con sede legale in Mezzano (RA) via Zuccherificio 10, P. IVA 02260730391.

Il giorno 29 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., avente sede legale in Mezzano (RA) alla Via Zuccherificio n.10, P. IVA e C.F. 02260730391, con nota prot. n. 38/4488 del 29.12.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 3,74085 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE);
- in seguito alla richiesta di connessione alla Rete elettrica da parte della Società TG Energie Rinnovabili Srl, Enel comunica, in data 19.01.2009 rif. Goal 16546, di aver fornito quale soluzione tecnica minima generale di connessione il collegamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla cabina primaria di Martignano e che tale soluzione è stata accettata dalla società in data 16.02.2009;
- Enel Distribuzione con nota prot. n 87456 del 16.02.2009 comunicava alla società TG Energie Rinnovabili Srl il proprio benestare alla riduzione di potenza per l'impianto fotovoltaico identificato come n. Goal 16546 da 8 MW a 4 MW;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 757 del 26.01.2009 inoltra richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota acquisita il 05.03.2009 prot.n.2418 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;
- La società TG Energie Rinnovabili Srl con nota del 17.04.2009 richiedeva ad Enel Distribuzione il proprio nulla osta a realizzare un unico cavidotto in uscita dalla Cabina Primaria Martignano da unico stallo per gli impianti riferimento GOAL 16546 e 16548, spostando la cabina di consegna nei pressi di ogni campo fotovoltaico, con entra-esce nel primo impianto ed in prosecuzione ad allacciare il secondo e tale richiesta veniva accettata da Enel Distribuzione con nota prot. n. 263885 del 27.04.2009;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46 del 03.06.2009 n. 6153 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 09.07.2009 (Prot. AOO_46 del 10.07.2009 n. 7652) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota acquisita il 29.10.2009, prot.n.11658 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - ulteriore documentazione integrativa;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 10749 del 08.10.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 5 novembre 2009;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,74085 MW da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE) non è soggetto a verifica ambientale ai sensi della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot.n.1136 del 06.05.2010, rileva di non dover esprimere alcun parere di competenza per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, in quanto la stessa non ricade in alcun Ambito Territoriale Distinto. Ritiene altresì di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per il cavidotto, prescrivendone il completo interrimento sotto strada esistente al fine di non comportare modificazioni degli ATD interessati.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 6709 del 20.10.2009, rilascia Nulla Osta per quanto di propria competenza. Eventuali realizzazioni di elettrodotti di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete Enel, dovranno essere sottoposti al parere;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 4299 del 09.08.2011, rilascia Nulla Osta per quanto di propria competenza, rammentando che nella realizzazione dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto con la rete ENEL si dovrà aspettare la distanza di 20 metri da eventuali cave, così come stabilito dall'art.104 comma 2b del DPR 128/59;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici Ufficio Regionale Espropri con nota prot. n. 58287 del 05.11.2009 comunica che il progetto può essere approvato a condizione che:
 - Si chiarisca se si è già provveduto o intenda procedere all'acquisizione diretta di tutti gli immobili di sito dell'impianto fotovoltaico ovvero all'acquisizione coattiva di alcuni degli stessi attivando il procedimento espropriativo;
 - Ove occorre attivare il procedimento espropriativo, si acquisisca preliminarmente la certificazione del Comune di Galatina attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero che si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per l'area di sito dell'impianto fotovoltaico;
 - Si completi l'elenco descrittivo di tutti gli immobili eventualmente da acquisire coattivamente(occorrenti sia l'impianto fotovoltaico che per il cavidotto) con le relative indennità unitarie e complessive, ivi compresa quella inserita nella documentazione integrativa;
 - Si calcolino le eventuali indennità di esproprio e quelle di asservimento sulla base dell'ultimo V.A.M. determinato dalla componente C.P.A.;
 - Si proceda preventivamente a dare avviso del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste con nota prot. n. 7412 del 03.12.2009, comunica i terreni interessati dai lavori non sono gravati da vincolo idrogeologico, pertanto non occorre il nulla osta.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota prot. n. 62728 del 07.07.2010 rilascia nulla osta a condizione che:
 - È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
 - Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione

dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. È consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

- La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;

- Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

- Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

- Nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota prot. n. 20283 del 09.03.2011 concede alla società TG Energie Rinnovabili srl la deroga all'utilizzo della gettata di cemento in loco per le basi di appoggio della struttura dei moduli ad inseguimento con le seguenti prescrizioni inderogabili:

- lo strato di suolo che sarà necessario rimuovere per l'esecuzione di suddette strutture in cemento dovrà essere posizionato nelle strette vicinanze e dovrà essere riutilizzato durante la fase di dismissione dell'impianto al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

- Una volta rimosso lo strato superficiale, e prima dell'esecuzione della gettata di cemento, dovrà essere posizionato un telo di tessuto non tessuto per una maggiore protezione del suolo;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 10014 del 21.06.2010 comunica che il territorio interessato dalla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto decade il presupposto di cui all'art. 17 lett.n del D.P.R. n. 233/07 e s.m.i.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota n.4619 del 04.04.2011, comunica che esaminati gli elaborati di progetto non sussistono impedimenti alla realizzazione dell'impianto. Infatti la carta del rischio archeologico attesta che nell'area dell'impianto non sono state accertate presenze di rilievo archeologico né segnalazioni d'archivio o bibliografiche, né da verifica autoptica sul terreno. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori si richiamano le norme previste agli artt. 90, 91 e 175 del D.Lgs 42/2004. Rimane inteso che le fasi di scavo del cavidotto debbono essere sottoposte al controllo continuo di archeologico di comprovata esperienza e di idonea formazione e che in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico saranno adottati tutti i provvedimenti in merito al D.Lgs 42/2004 compresi gli accertamenti tecnici da condursi tramite scavo archeologico stratigrafico. La data di inizio lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni

lavorativi.

- Provincia di Lecce:

- Settore Territorio e Ambiente, Ufficio Pianificazione Territoriale e Tutela Venatoria, con nota prot. 19671 del 03.03.2011 comunica che il progetto risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e per quanto attiene alla coerenza con il Piano faunistico venatorio vigente esprime parere favorevole in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione.

- Settore lavori pubblici per mobilità, Servizio Mobilità con nota del 12.07.2010 esprime parere favorevole preventivo. Resta fermo l'obbligo per la società TG Srl, di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n 64 del 25.09.2000. inoltre considerato che il parco potrebbe essere visibile dalla S.P. 362 "Di Galatina", relativamente alla tipologia dell'impianto, si prescrive di prevedere in fase di esecuzione dei lavori, opere di mitigazione visiva di congrua altezza (tipo la piantumazione di siepe costituita da essenze arboree con fogliame fitto) atte ad ovviare a tale inconveniente.

- Comune di Galatina - Il Commissario Straordinario con nota n.20090041779 del 30.10.2009 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere adottate tecnologie di ultima generazione finalizzate a minimizzare la superficie captante complessiva e, quindi, l'impatto ambientale;

- le operazioni periodiche di diserbo del campo fotovoltaico, finalizzate a mantenere in piena efficienza l'impianto, dovranno essere effettuate unicamente con attrezzature meccaniche e senza l'utilizzo di sostanze chimiche.

- Comune di Martignano con nota prot. n. 1043 del 07.03.2011 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- lo scavo longitudinale avvenga, ove tecnicamente possibile, sulla banchina stradale;

- i lavori stessi vengano eseguiti con l'ausilio di soli martelli pneumatici, o mezzi con ruote gommate, con esclusione assoluta di mezzi d'opera cingolati;

- i lavori siano iniziati entro un anno dalla data della presente autorizzazione e siano ultimati entro tre anni dalla stessa;

- prima dell'inizio dei lavori venga comunicato per iscritto l'impresa esecutrice, nonché il direttore dei Lavori;

- siano rispettate tutte le norme di cui al D.P.R. 495 del 16/12/1992 sulla tutela delle strade ed aree pubbliche, ed adottati tutti gli accorgimenti, nessuno escluso, per la tutela del pubblico transito pedonale e carraio, tutte le norme vigenti in materia di segnalazione diurna e notturna, per la prevenzione degli infortuni e di cui al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione:

- l'impresa esecutrice prima della manomissione, prima dell'inizio dei lavori, deve prendere accordi con il Comando di P.M. per la regolamentazione della circolazione nella zona interessata dai lavori stessi;

- nel caso di cedimenti stradali dovuti alle suddette manomissioni, che dovessero verificarsi in ogni tempo, il concessionario è tenuto all'immediata sistemazione del tratto di sede stradale interessata;

- sarà a carico del Concessionario la spesa per i ripristini secondo le modalità appresso riportate:

- rifilatura della sezione di scavo;

- compattazione della colmata effettuata a strati aventi spessore massimo di cm. 25, eseguita con mezzi meccanici, previa bagnatura degli strati stessi;

- realizzazione di un cassonetto con breccia e misto di cava per uno spessore di cm. 20 debitamente costipato con appositi vibrocostipatori;

- realizzazione di uno strato di bynder dello spessore non inferiore a cm. 10 allo stato compresso per tutta la larghezza dello scavo o, strato di conglomerato cementizio dello spessore di cm. 20, il piano viabile così realizzato, va lasciato sotto traffico per almeno un mese, al fine di verificare gli eventuali

cedimenti di detto piano. Se ali cedimenti dovessero verificarsi, sarà cura dell'impresa rimuovere lo strato di bynder, integrare la zona di cedimento con misto granulometrico stabilizzato, costipare il piano di posa e rifare lo strato di bynder dello stesso spessore non inferiore a cm. 10;

- al termine del periodo di cui sopra, e previe condizioni atmosferiche favorevoli, sarà eseguita la fresatura del manto stradale in asse alla condotta per una larghezza maggiorata di cm. 30 per ogni lato dello scavo, e per uno spessore di cm. 3, su tale piano, previa umettatura con emulsione bituminosa, sarà realizzato il manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3, in modo tale che la posa del tappetino, riporta la risagomatura della sede stradale ai profili preesistenti.

- Inoltre si autorizza ad eseguire i lavori per la realizzazione di un elettrodotto di 2° classe in cavo interrato per la connessione alla rete Enel MT (20KV) alla cabina primaria di Martignano lungo le seguenti strade:

„ Comunale vecchia Sternatia - Martignano

„ Strada comunale delle Madornate;

• Comune di Sternatia con nota prot. n. 20100006248 del 22.11.2010 confermava il proprio nulla osta alla realizzazione di un elettrodotto MT 20 KV per la connessione dell'impianto fotovoltaico "Galatina Torre Pinta";

• Comune di San Donato di Lecce Settore 5* LL.PP. Edil. Privata con nota prot. n. 8742 del 15.10.2010 rilascia nulla osta a condizione che:

- le sedi stradali siano ripristinate a perfetta regola d'arte mediante una fascia di conglomerato bituminoso tappetino non inferiore a mt.1,50 previo costipamento del fondo oggetto dello scavo con getto in calcestruzzo cementizio;

- prima dell'inizio dei lavori sia informato il Comando di Polizia Municipale per organizzare il traffico stradale;

- prima dell'inizio dei lavori siano acquisiti i pareri delle autorità competenti Soprintendenza ai Beni Archeologici paesaggistici e autorizzazione paesaggistica PUTT/P ecc. per la località Madonna della Neve della fraz. Di Galugnano;

- sia acquisito preventivamente il parere da parte delle FSE per attraversamento ferroviario;

- sia predisposta tutta la necessaria segnaletica stradale di sicurezza onde evitare danni a persone e cose;

• Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 7613 del 20.05.2010, rilasciava Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società in data 03.11.2008;

• Regione Puglia Servizio Lavori Pubblici Ufficio Struttura tecnica Provincia di Lecce con nota prot. n. 37914 del 06.08.2009 rilasciava nulla osta. Qualora, i lavori di cui sopra comportassero il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, occorre acquisire la preventiva autorizzazione in base al Regolamento Regionale n. 10 del 30.06.2009;

• Comando Militare Esercito Puglia, con nota prot. n. 17315 del 07.10.2010 rilasciava nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione da parte della società degli interventi di bonifica dell'area;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale D'Otranto con nota prot. n. 30501 del 23.06.2010 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alle varianti indicate;

• Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota prot. n. 125908 del 22.10.2010 esprimeva il proprio nulla osta;

• Aeronautica Militare Comando Scuole dell'AM 3° Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. 2620 del 20.01.2011 rilascia nulla osta dell'AM alla realizzazione dell'opera con la prescrizione che i moduli fotovoltaici siano trattati con pellicola antiriflesso ed abbiano una riflessione

massima inferiore al 6%;

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n.10648 del 25.08.2010 richiamava la nota prot. 13370 del 04.11.2009 con la quale comunicava che dal confronto con gli elaborati del PAI vigente non risultano sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto con le aree sottoposte a tutela.

- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 16/1278 del 20.07.2010 rilascia parere favorevole a condizione che le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08.07.03;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce, con nota prot. n. 32320 del 01.07.2010 formulava parere contrario per i motivi di seguito riportati:

- „ Espletamento procedura di V.I.A.;

- „ Assenza specifico studio degli effetti sul microclima;

- „ Assenza dell'Autorizzazione Paesaggistica relativi agli Ambiti Estesi C;

- „ Assenza di inquadramento planimetrico della linea di interconnessione alla cabina primaria ENEL con l'indicazione dei vincoli rivenienti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T.) della Regione Puglia;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce, con nota prot. n. 33269 del 30.06.2011 comunica che in riferimento alla documentazione acquisita al protocollo al n. 0019818 del 08.07.2009 esprime valutazione tecnica positiva alla realizzazione dell'impianto;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce, con nota prot. 19544 del 06.10.2009, comunica che le opere in oggetto non sono soggette alle norme di cui al D.P.R. 12/01/98 n. 37 e agli art. 36 e 37 del D.P.R. 27/4/55 n. 547;

- Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl, con nota del 05.11.2009 rilasciava parere tecnico di massima favorevole;

- Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi" con nota prot. n. 5379 del 04.11.2009 rilasciava nulla osta in quanto il costruendo impianto non provoca interferenze con distretti irrigui in esercizio o programmi consortili;

- Anas Spa con nota prot. n. 6372 del 02.03.2011 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Durante l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei preesistenti sottoservizi e limiti di proprietà, dovranno essere rispettati i riferimenti principali quali inizio e fine attraversamenti così come riportato negli elaborati grafici prodotti. Al termine delle lavorazioni dovranno essere prodotti e consegnati elaborati scritto - grafici aggiornati riportanti il rilievo dettagliato dell'intervento effettivamente eseguito.

- La posa del cavidotto in corrispondenza della rampa che collega la S.S. 16 con la S.P. 30 (Martignano - Sternatia) e della complanare ANAS, a sx della SS 16, compresa tra il Km 970 + 600 ed il Km 971+250, dovrà essere eseguita tramite perforazione con sistema NO-DIG per tratti longitudinali al di fuori del piano viabile e delle banchine bitumate, a piede de scarpata, per evitare cedimenti.

- L'estradosso del cavidotto per l'intero sviluppo dovrà essere ad un profondità di almeno m. 2,50 dal piano viabile esistente, al fine di attraversare i preesistenti sottoservizi e garantire la possibilità di realizzare eventuali opere idrauliche a servizio della strada. Eventuali pozzetti dovranno essere collocati fuori dal piano viabile e dalle banchine bitumate.

- Le pertinenze stradali e le opere accessorie eventualmente manomesse dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte. Dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale eventualmente danneggiata.

- Prima della conclusione dei lavori, nei punti più significativi, dovranno essere predisposti dei riferimenti fisici infissi nel terreno riconoscibili con targhette identificative riportanti il numero di concessione Anas, la tipologia e la profondità dell'estradosso delle condotte rispetto al piano viabile al fine di poter individuare con immediatezza la posizione plano-altimetrica delle condotte pena l'annullamento della concessione e conseguente incameramento della polizza fideiussoria.

- Lungo le aree interessate dai lavori dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza prevista dal vigente Codice della Strada e dal disciplinare Tecnico per Schemi Segnaletici di cui al Decreto 10/07/2002 (G.U. n.226 del 26/06/2002), il tutto assicurando la staticità della stessa anche in condizioni calamitose al fine di garantire la sicurezza stradale, rimanendo Anas Spa e tutto il suo personale sollevata e indenne da qualsiasi danno si possa determinare.
- Il concessionario sarà l'unico responsabile, a qualsiasi di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi durante la costruzione, manutenzione e uso dell'opera da realizzare, restando l'Anas Spa e tutto il suo personale sollevati da qualsivoglia responsabilità. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario dovrà comunicare alla Sala Operativa Compartimentale Anas i nominativi e i recapiti telefonici dei referenti responsabili dei lavori.
- Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente atto dovranno essere comunque rispettate le norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione;

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12472 del 16.11.2009, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 05.11.2009;
- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota del 04.04.2011, acquisita in data 05.04.2011 prot.n.4387, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - copia dei pareri rilasciati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e dal Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale di Lecce;
- la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota del 07.04.2011, acquisita in data 07.04.2011 prot.n.4654, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la richiesta di conclusione del procedimento;
- Con nota prot. n.8028 del 13.06.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010.
- Con nota prot. n.8636 del 04.07.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- la Regione Puglia Conferenza di Direzione, con nota prot. n. A002_514 del 05.07.2011, ha definito gli indirizzi applicativi per le disposizioni transitorie del Regolamento n. 24 del 30.12.2010 e della DGR n. 3029 del 30.12.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. A00159_9027 del 13.07.2011, ha chiesto all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari di chiarire se l'ultimo parere espresso dallo stesso in data 14.02.2011 con nota prot. n.12065, fosse da intendersi, in riferimento alla normativa ovvero a strumenti di pianificazione, un parere ambientale prescritto;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, con nota prot. n. A001_1825 del 18.07.2011, ha evidenziato che "il parere del Servizio Agricoltura ha assunto carattere obbligatorio e prescrittivo con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 24/2010 e che sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 24/2010 non vi era alcuna norma legislativa o regolamentare che prescrivesse l'acquisizione del parere dal Servizio Agricoltura", pertanto tale parere, in quanto non incluso nel novero di quelli "prescritti", non assumeva valore obbligatorio o vincolante";
- il Piano Tecnico della linea elettrica per l'impianto in oggetto definito dalla Società con Enel Spa è stato vidimato da Enel Spa in data 03.08.2011;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 8985 del 12.07.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- per l'istanza in oggetto sono pervenuti tutti i pareri entro il 31.12.2010 ad eccezione dei seguenti:

„ Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot.n.4619 del 04.04.2011

„ Provincia di Lecce, prot.n.19671 del 03.03.2011

„ Comune di Martignano, prot.n.1043 del 07.03.2011

„ Aeronautica Militare, prot.n.2620 del 20.01.2011

„ Arpa Lecce, prot.n.33269 del 30.06.2011

„ Regione Puglia Servizio Attività Estrattive struttura di Lecce, prot.n.4299 del 09.08.2011

Che, con riferimento all'area interessata dal progetto, non risultano essere ambientali prescritti da disposizioni di legge, regolamento o strumento di pianificazione, come si evince dai pareri stessi.

Pertanto l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Inoltre si è comunque proceduto a verificare eventuali interferenze del layout definitivo dell'impianto con le aree non idonee introdotte dal RR n. 24/2010 e con le aree agricole interessate da produzione agro-alimentare di qualità; la verifica effettuata attraverso il SIT Puglia ha avuto esito favorevole.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 3,74085 MW sita nel comune di Galatina (LE);

e delle seguenti opere connesse:

„ costruzione di una linea elettrica in cavo sotterraneo AL 185 mm² di lunghezza pari a 15,4 Km che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di Martignano (LE);

„ stallo in MT in cabina primaria;

„ costruzione di una cabina di consegna;

„ costruzione di tre cabine di sezionamento;

- la Società, in data 28.01.2011, ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita con i sigg. Staffa Paola, Manca Fabrizio, Manca Marianna e Manca Gianpiero con scadenza al 31.12.2011, dichiarando di non dover ricorrere ad alcuna procedura espropriativa;

- in data 21.07.2011 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia, la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l e il Comune di Galatina, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- La Società ha depositato, con nota acquisita in data 21.07.2011 al n.9421, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è

conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 5 settembre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 13028 e della Convenzione al repertorio n.13029;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 262 del 29/09/2011 agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,74085 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Galatina (LE).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano alla via Zuccherificio n.10, P. IVA e C.F. 02260730391 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 3,74085 MW sita nel comune di Galatina (LE);

e delle seguenti opere connesse:

„ costruzione di una linea elettrica in cavo sotterraneo AL 185 mm² di lunghezza pari a 15,4 Km che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di Martignano (LE);

„ stallo in MT in cabina primaria;

„ costruzione di una cabina di consegna;

„ costruzione di tre cabine di sezionamento;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione

Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle

norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Galatina (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
